



Tribunale Ordinario di Ancona

Giudice del Lavoro

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

N. R.G. 863 / 2021

Il giudice Andrea De Sabbata

- Visto il DP 154 del 27/7/21 del Presidente del Tribunale
- ritenuto che la prossima udienza possa svolgersi senza necessità di presenza diversa da quella dei difensori delle parti, e quindi nella forma dello scambio di note di cui l'art.221 comma 4 DL 34\20 (v. art.23 DL137\20, art.7 DL105/21);
- ritenuto in particolare che l'oggetto della causa e, allo stato, il contenuto degli atti, non richiedano la concreta necessità dell'interrogatorio libero delle parti, la cui assenza si deve ritenere senz'altro giustificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.420 cpc.

ASSEGNA

Alla parte ricorrente termine per il deposito delle note di cui al citato comma 4 fino al 20/10/21

Alla\e altra\e parte\i termine per il deposito delle note di cui al citato art.4 fino a 5 giorni dopo

SPECIFICANDO CHE



- i termini “a ritroso” eventualmente previsti dalla legge, o assegnati dal Giudice, con riferimento alla data dell’udienza, si intendono decorrere dal primo dei termini sopra indicati;
- se nessuna delle parti provvederà al deposito delle note nel termine rispettivamente assegnato, si provvederà ai sensi del citato comma.4 e cioè ai sensi dell’art 181 cc;
- per gli stessi effetti ciascuna parte potrà comunque manifestare, in tali note, la volontà di non comparire in caso di mancata comparizione di tutte le altre, salva la contestuale redazione, in via subordinata, delle deduzioni di udienza;
- le medesime note:
 - dovranno essere specificamente denominate “*note di trattazione scritta*” (o dicitura parimenti identificativa);
 - potranno in ogni caso contenere ogni tipo di istanza o deduzione (ferme restando le decadenze processuali), comprese tra l’altro proposte transattive e relativa accettazione, o richieste di rinvio, le cui motivazioni saranno esaminate secondo i normali criteri e non potranno comunque consistere nella richiesta di svolgimento dell’udienza nei modi ordinari;
 - potranno anche limitarsi a richiamare il contenuto degli atti precedenti;
- le parti che si costituiranno dovranno farlo in forma telematica (art.221₃ DL 34\20, art.23 DL 137\20)
- il provvedimento del Giudice (ordinanza o sentenza) verrà emesso successivamente alla verifica dei depositi autorizzati.



Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti (costituite) del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Ancona, 29/09/2021

Il giudice

Andrea De Sabbata

